

# Cassazione penale

direttore scientifico  
condirettore  
LIX - Novembre 2019, n° 11

**Domenico Carcano**  
**Mario D'Andria**

II

20  
19

| **estratto**

*INTERPOL RED NOTICES INCOMPATIBILI  
CON IL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA?  
LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E NE BIS IN  
IDEM EUROPEO*

*di Nicola Canestrini*



GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

## | 505 INTERPOL RED NOTICES INCOMPATIBILI CON IL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA? LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E *NE BIS IN IDEM* EUROPEO

### *Are Interpol Red Notices Compatible With EU Law?*

La cooperazione internazionale di polizia del sistema Interpol rispetta i diritti fondamentali laddove continua a mantenere la validità delle richieste di arresto provvisorio per tutti gli Stati dell'Unione europea anche quando uno stato membro abbia già giudicato sullo stesso fatto?

*Does the validity of an Interpol Red Notice in the whole European Union infringe EU law core values, when an EU member State has already ruled with ne bis in idem effect about the facts on which the Red Notice is based?*

(Traduzione in inglese a cura dell'Autore)

di **Nicola Canestrini**

Avvocato

**Sommario** 1. I fatti. — 2. I dubbi del giudice tedesco. — 3. Qualche riflessione su collaborazione internazionale di polizia e diritti fondamentali.

### 1. I FATTI

Il Tribunale amministrativo di Wiesbaden (D) lo scorso 27 giugno 2019 <sup>(1)</sup> ha sollevato una questione pregiudiziale d'urgenza alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sollevando plurimi profili di possibile incompatibilità del sistema degli avvisi di ricerca rossi, o *Rednotices* <sup>(2)</sup> del sistema Interpol con il diritto dell'Unione europea.

Nel procedimento tedesco, l'ottuagenario ricorrente, ex dirigente di una multinazionale tedesca, ha esposto di essere stato coinvolto in indagini riguardanti fatti corruttivi avvenuti in Argentina tra il 2002 ed il 2007, con apertura di un procedimento penale in Germania, definito dalla Procura della Repubblica di Monaco mediante una archiviazione condizionata al pagamento di una sanzione pecuniaria <sup>(3)</sup>; nelle indagini parallelamente avviate negli Stati Uniti d'America, l'autorità giudiziaria statunitense immetteva nel sistema Interpol una *Red Notice*

<sup>(1)</sup> Il numero del fascicolo è Az. 6 K 565/17.WI.); il fascicolo presso la Corte di Giustizia porta il numero C-505/19 ma secondo la consultazione telematica sul sito alla data del 1 ottobre 2019 non risultava ancora istruito. Il provvedimento in tedesco è reperibile sub <https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE190035552>.

<sup>(2)</sup> Scopo degli "avvisi di ricerca rossi", o più comunemente *red notices* è – secondo l'art. 82 del regolamento Interpol sul trattamento dei dati – quello di chiedere la localizzazione di una persona ricercata, la sua detenzione, il suo arresto o la limitazione della libertà personale ai fini dell'extradizione o di un'azione simile conforme a diritto («*Red notices are published at the request of a National Central Bureau or an international entity with powers of investigation and prosecution in criminal matters in order to seek the location of a wanted person and his/her detention, arrest or restriction of movement for the purpose of extradition, surrender, or similar lawful action*»); il regolamento è pubblicato nella sezione documentazione legale raggiungibile all'URL <https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Legal-framework/Legal-documents>.

<sup>(3)</sup> Il procedimento, che consiste sostanzialmente dalla rinuncia all'esercizio della azione penale da parte della pubblica accusa previo consenso dell'indagato e con verifica da parte dell'autorità giudicante, è previsto per reati minori dal § 153a del codice procedurale tedesco, rubricato "*Absehen von der Verfolgung unter Auflagen und Weisungen*", e prevede appunto la rinuncia alla pretesa punitiva per mancanza di interesse pubblico alla prosecuzione con possibilità di porre condizioni (fra le quali anche il pagamento di una somma) e potendo prevedere impegni

che ha in molti stati aderenti all'organizzazione di cooperazione di polizia Interpol l'effetto dell'arresto provvisorio automatico del ricercato ai fini estradizionali. Su istanza del ricorrente il *Bundeskriminalamt* <sup>(4)</sup> informava l'Interpol dell'avvenuta archiviazione in Germania con effetto preclusivo per un secondo giudizio; l'organizzazione internazionale di cooperazione di polizia Interpol lo informava, di converso, che una cancellazione era possibile solo per decisione dello Stato che aveva immesso la segnalazione <sup>(5)</sup>. L'interessato promuoveva quindi ricorso in via amministrativa rispetto alla decisione del *Bundeskriminalamt* quale struttura periferica Interpol, ricorso che ha generato il rinvio pregiudiziale in commento da parte del giudice amministrativo <sup>(6)</sup>.

## 2. I DUBBI DEL GIUDICE TEDESCO

Il giudice tedesco chiede alla Corte di giustizia di formulare un parere sull'interpretazione del diritto europeo, e più propriamente della Convenzione di Schengen in relazione alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Direttiva UE 2016/680 sulla protezione dei dati personali, ed del Trattato sul funzionamento dell'unione Europea, sotto vari profili:

1. sull'effetto preclusivo della archiviazione condizionata con pagamento di una somma adottata ai sensi del codice procedurale tedesco del *ne bis in idem* in tutti gli Stati aderenti alla Convenzione di Schengen ex art 54 Convenzione di Schengen letta in relazione all'art. 50 Carta dei diritti fondamentali (prima questione pregiudiziale),
2. sul divieto di limitare la libertà di soggiorno e circolazione sul territorio dell'Unione europea sancito dall'art. 21/1 TFUE in forza di una richiesta di arresto proveniente da organizzazioni internazionali di polizia quando uno «*Stato membro nutra dubbi sulla compatibilità della richiesta di arresto con il divieto di un secondo giudizio*» (seconda questione pregiudiziale),
3. sulla incompatibilità di richieste di arresto che violano il divieto di un secondo giudizio del diritto con il diritto alla libertà di movimento dei cittadini sul territorio dell'Unione Europea (terza questione pregiudiziale),

— — —  
vincolanti. L'adempimento delle condizioni concordate comporta l'archiviazione del procedimento senza pregiudizio per la presunzione di innocenza.

<sup>(4)</sup> Si tratta dell'Ufficio di polizia federale che costituisce la struttura periferica (*National Central Bureau, NCB*) dell'Interpol in Germania; in Italia, il medesimo compito è adempiuto dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, posto alle dipendenze della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

<sup>(5)</sup> Il tema del cd. *red notice abuse* è molto ampio e non può qui essere trattato; si segnala peraltro che esiste oggi una procedura che prescinde dal consenso dello Stato richiedente dalla davanti ad una commissione istituita dall'Interpol denominata CCF, *Commission for Control of Files*, per chi si ritenga vittima di un abuso; sul tema il riferimento obbligato va alla *ONG Fair Trials* che ha promosso con successo campagne di riforma (<https://www.fairtrials.org/campaign/interpol>).

<sup>(6)</sup> Il rinvio pregiudiziale – qui per l'interpretazione della norma europea – è previsto dagli articoli 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sull'Unione europea e 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e consente ad una giurisdizione nazionale di interrogare la Corte di giustizia dell'Unione Europea sull'interpretazione del diritto europeo nell'ambito di un contenzioso in cui tale giurisdizione venga coinvolta.

Secondo costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea (CGUE), il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell'Unione necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti (v., in particolare, sentenza del 6 ottobre 2015, Capoda Import-Export, C-354/14, EU:C:2015:658, punto 23 e giurisprudenza citata). Ai fini dell'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione, si deve peraltro tenere conto non soltanto del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza Rosselle, C-65/14, EU:C:2015:339, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata).

4. sulla incompatibilità con i principi di trattamento dei dati personali secondo liceità e correttezza come previsti dalla direttiva UE 2016/680 <sup>(7)</sup> da parte della Organizzazione internazionale di polizia Interpol quando sia stato accertato un effetto preclusivo della pronuncia adottata da uno degli stati membri (quarta questione pregiudiziale),

5. sull'esistenza di un livello adeguato di protezione dei dati personali, in assenza di una decisione di adeguatezza e/o adeguate garanzie di adeguatezza ai sensi della direttiva UE 2016/680 (quinta questione pregiudiziale),

6. sulla possibilità che gli stati membri possano dare seguito ad un avviso di arresto provvisorio Interpol (*Red Notice*) immesso da uno stato terzo solo in assenza di contrasto con il diritto dell'unione europea, ed in particolare con il divieto di un secondo giudizio (sesta questione pregiudiziale) <sup>(8)</sup>.

<sup>(7)</sup> DIRETTIVA (UE) 2016/680 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, reperibile *sub* <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=EN>

<sup>(8)</sup> Le pregiudiziali sollevate dal Tribunale amministrativo VG Wiesbaden 6. Kammer DE:VGWIESB:2019:0627.6K565.17.WI.00:

a) *Ist Art. 54 SDÜ i.V.m. Art. 50 GrCh dahingehend auszulegen, dass bereits die Einleitung eines Strafverfahrens wegen derselben Tat in allen Vertragsstaaten des Übereinkommens zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen vom 14. Juni 1985 (Schengen-Besitzstand gemäß Artikel 1 Absatz 2 des Beschlusses 1999/435/EG des Rates vom 20. Mai 1999, ABl. Nr. L 239 vom 22. September 2000, S. 13, im Folgenden: SDÜ) untersagt ist, wenn eine deutsche Staatsanwaltschaft ein eingeleitetes Strafverfahren einstellt, nachdem der Beschuldigte bestimmte Auflagen erfüllt und insbesondere einen bestimmten, von der Staatsanwaltschaft festgesetzten Geldbetrag entrichtet hat?*

b) *Folgt aus Art. 21 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (in der bereinigten Fassung vom 07. Juni 2016, ABl. Nr. C 202 S. 1, 47; im Folgenden: AEUV) ein Verbot an die Mitgliedstaaten, Festnahmeersuchen von Drittstaaten im Rahmen einer Internationalen Organisation wie der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation – Interpol –, umzusetzen, wenn der von dem Festnahmeersuchen Betroffene Unionsbürger ist und der Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, Bedenken an der Vereinbarkeit des Festnahmeersuchens mit dem Verbot der Doppelbestrafung der Internationalen Organisation und damit auch den übrigen Mitgliedstaaten mitgeteilt hat?*

c) *Steht Art. 21 Abs. 1 AEUV bereits der Einleitung von Strafverfahren und einer vorübergehenden Festnahme in den Mitgliedstaaten, deren Staatsangehörigkeit der Betroffene nicht besitzt, entgegen, wenn diese im Widerspruch zum Verbot der Doppelbestrafung steht?*

d) *Sind Art. 4 Abs. 1 lit. a) und Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 in Verbindung mit Art. 54 SDÜ und Art. 50 GrCh dahin auszulegen, dass die Mitgliedstaaten zum Erlass von Rechtsvorschriften verpflichtet sind, die sicherstellen, dass im Falle eines zum Strafklageverbrauch führenden Verfahrens in allen Vertragsstaaten des Übereinkommens zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen vom 14. Juni 1985 (Abl. Nr. L 239 vom 22. September 2000, S. 13) eine weitere Verarbeitung von Red Notices der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation – Interpol –, die zu einem weiteren Strafverfahren führen sollen, untersagt ist?*

d) *Verfügt eine internationale Organisation wie die Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation – Interpol – über ein angemessenes Datenschutzniveau, wenn ein Angemessenheitsbeschluss nach Art. 36 Richtlinie (EU) 2016/680 und/oder geeignete Garantien nach Art. 37 Richtlinie (EU) 2016/680 nicht gegeben sind?*

e) *Dürfen die Mitgliedstaaten Daten, die bei der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation – Interpol – in einem Fahndungszirkular („Red Notice“) von Drittstaaten eingetragen worden sind, nur dann weiterverarbeiten,*

### 3. QUALCHE RIFLESSIONE SU COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

La pronuncia in commento consente di soffermarsi su alcuni aspetti del rapporto fra diritti fondamentali, in particolare la libertà di circolazione ed il diritto a non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso reato, ed esigenze di giustizia penale.

Il rinvio pregiudiziale tedesco affronta in particolare, al di là del (potenzialmente dirompente) problema della liceità del trattamento dei dati personali da parte dell'Interpol e del vuoto normativo che riguarda il trasferimento dei dati dall'Interpol alla UE (aspetto non trattato dal diritto UE), in sostanza due temi cruciali per il diritto penale cd. "europeo":

– il rapporto fra richieste di limitazione della libertà personale proveniente da Stati terzi (anche mediante organizzazioni internazionali di cooperazione polizia) ed il diritto di circolare liberamente sul territorio dell'Unione europea e

– l'espansione anche ai fini della cooperazione di polizia dell'effetto preclusivo di seconda una pronuncia giudiziale sul territorio di uno stato membro sul territorio di tutta l'Unione europea.

Esponde il giudice tedesco infatti che il ricorrente si trova, per effetto della *Red Notice*, ad essere impedito nel godimento del suo diritto alla libertà di circolazione e soggiorno in altri stati membri dell'UE e dello spazio Schengen, nonostante i fatti oggetto della *Red Notice* siano già stati giudicati sul territorio di uno Stato membro dell'UE ed aderente alla Convenzione di Schengen <sup>(9)</sup>.

L'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, dispone che «l'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, che garantisce la libera circolazione delle persone, insieme a misure appropriate in materia di controllo delle frontiere esterne, d'asilo, d'immigrazione, oltre alla prevenzione della criminalità e la lotta contro questo fenomeno»; l'articolo 21 TFUE stabilisce che «ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi», mentre infine l'art. 67 TFUE stabilisce che «l'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri».

Uno degli obiettivi prioritari per l'Unione europea consiste senz'altro nell'impedire che lo spazio senza frontiere serva per sfuggire alle indagini o all'azione penale <sup>(10)</sup>: se, da un lato, tale

---

*wenn ein Drittstaat mit dem Fahndungszirkular ein Festnahme - und Auslieferungersuchen verbreitet und eine Festnahme beantragt hat, die nicht gegen Europäisches Recht, insbesondere das Verbot der Doppelbestrafung, verstößt?*"

<sup>(9)</sup> Con l'accordo di Schengen, firmato il 14 giugno 1985, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi (e recepita in Italia con l. 30 settembre 1993, n. 388) hanno deciso di eliminare progressivamente i controlli alle frontiere interne e di introdurre la libertà di circolazione per tutti i cittadini dei paesi firmatari, di altri paesi dell'Unione europea (UE) e di alcuni paesi terzi. La convenzione di Schengen completa l'accordo e definisce le condizioni e le garanzie inerenti all'istituzione di uno spazio di libera circolazione. Firmata il 19 giugno 1990 dagli stessi cinque paesi, è entrata in vigore nel 1995. L'accordo e la convenzione, nonché gli accordi e le regole connessi, formano insieme l'*acquis* di Schengen», che è stato integrato nel quadro dell'Unione europea nel 1999 ed è diventato legislazione dell'UE. Lo spazio di Schengen comprende 22 dei 28 paesi dell'UE. Altri quattro paesi non UE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) fanno parte dello spazio di Schengen. I paesi candidati all'adesione dell'UE devono accettare integralmente l'*acquis* di Schengen al momento della loro adesione.

<sup>(10)</sup> V. CGUE, sentenza del 27 maggio 2014, Spasic, C-129/14 PPU, EU:C:2014:586, punti 63 e 65, e sentenza Petruhin, cit., punto 37.

obiettivo va perseguito nel criterio di proporzionalità, cioè in maniera meno pregiudizievole per l'esercizio del diritto alla libera circolazione (cfr. *infra*), pare altrettanto indubitabile che uno spazio unico di sicurezza, libertà e giustizia debba valere anche per il godimento di diritti <sup>(11)</sup>.

Come noto, la Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza della Grande Sezione del 6 settembre 2016, Petruhhin (causa C-182/15, EU:C:2016:630, punto 30), vertente su una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo con il quale l'Unione non ha concluso alcun accordo di estradizione, ha ribadito <sup>(12)</sup> che quando una situazione ricade nel diritto dell'UE gli Stati membri devono osservare le norme sovranazionali di riferimento anche se la materia – come quella estradizionale, cui l'avviso di arresto provvisorio o *Red Notice* del sistema Interpol è preordinato – è riservata a competenze nazionali.

La pronuncia Petruhhin della Corte di giustizia dell'Unione europea ha trovato seguito nella sentenza del 10 aprile 2018, Piscioti C-191/16 (ECLI:EU:C:2018:222) nella quale la Corte, ancora una volta nella sua composizione più autorevole, ha ribadito che «il diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che, in un caso come quello di cui al procedimento principale, in cui un cittadino dell'Unione, oggetto di una richiesta di estradizione verso [uno stato terzo], è stato arrestato, ai fini dell'eventuale esecuzione di tale richiesta, in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, la situazione di tale cittadino rientra nell'ambito di applicazione di tale diritto dal momento che lo stesso ha esercitato il suo diritto di circolare liberamente nell'Unione [...]» (punto 35).

In un territorio caratterizzato da mobilità crescente è infatti prioritario sviluppare e promuovere uno spazio giudiziario europeo in cui il cittadino europeo non incontri più ostacoli al godimento dei suoi diritti: occorre in particolare garantire al cittadino europeo protezione contro «*misure restrittive di una libertà fondamentale, come quella di cui all'articolo 21 TFUE*», che – sempre citando testualmente CGUE, Petruhhin, punto 38 – «*possono essere giustificate da considerazioni oggettive solo ove risultino necessarie ai fini della tutela degli interessi che esse mirano a garantire e solo nella misura in cui tali obiettivi non possano essere raggiunti mediante misure meno restrittive (v. sentenza del 12 maggio 2011, Runevič-Vardyn e Wardyn, C-391/09, EU:C:2011:291, punto 88 e giurisprudenza citata)*».

Se – sempre chiosando CGUE, Petruhhin, cit. – è indubitabile che l'extradizione è una procedura che mira a lottare contro l'impunità di una persona che si trovi in un territorio diverso da quello nel quale ha asseritamente commesso il reato: tenuto conto del brocardo «*aut*

---

<sup>(11)</sup> Si rinvia *ex multis* al *considerandum* TUE dove viene specificato che gli Stati membri sono «*DECISI ad agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la sicurezza dei loro popoli, con l'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità alle disposizioni del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea*».

<sup>(12)</sup> Il principio era già stato affermato, *inter alia*, nella sentenza CGUE, Rottman, causa C-135/08, ECLI:EU:C:2010:104, punto 41: «Tuttavia, il fatto che una materia rientri nella competenza degli Stati membri non impedisce che, in situazioni ricadenti nell'ambito del diritto dell'Unione, le norme nazionali di cui trattasi debbano rispettare quest'ultimo [v., in tal senso, sentenze 24 novembre 1998, causa C-274/96, Bickel e Franz, Racc. pag. I-7637, punto 17 (riguardo ad una normativa nazionale in materia penale e di procedura penale); 2 ottobre 2003, causa C-148/02, García Avello, Racc. pag. I-11613, punto 25 (in relazione a norme nazionali in materia di nome delle persone); 12 luglio 2005, causa C-403/03, Schempp, Racc. pag. I-6421, punto 19 (relativamente a norme nazionali in materia di fiscalità diretta), e 12 settembre 2006, causa C-145/04, Spagna/Regno Unito, Racc. pag. I-7917, punto 78 (riguardo a norme nazionali che individuano i titolari del diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo)]».



*dedere, aut judicare*», la mancata estradizione dei cittadini nazionali è generalmente compensata dalla possibilità per lo Stato membro richiesto di perseguire i propri cittadini per reati gravi commessi fuori dal suo territorio, tale Stato membro è di norma incompetente a giudicare tali fatti quando né l'autore né la vittima del presunto reato sono cittadini di detto Stato membro. L'extradizione consente quindi di evitare che reati commessi nel territorio di uno Stato membro da persone che sono fuggite da detto territorio rimangano impuniti: secondo la più volte citata sentenza Petruhhin (punto 41) «*occorre tuttavia verificare se non esista una misura alternativa meno lesiva per l'esercizio dei diritti conferiti dall'articolo 21 TFUE che consenta di raggiungere in modo parimenti efficace l'obiettivo consistente nell'evitare il rischio di impunità di una persona che avrebbe commesso un reato*».

Rileva peraltro il giudice tedesco che la soluzione suggerita nella sentenza Petruhhin per evitare il rischio di impunità – quella cioè di emettere un MAE nei confronti del soggetto estradando – non sia nello praticabile, stante la pronuncia di archiviazione condizionata già emessa per i fatti medesimi ed il conseguente divieto di un secondo giudizio (art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

A questo proposito il giudice tedesco interroga la Corte UE sull'efficacia di giudicato anche ai fini dell'arresto provvisorio ai fini estradizionali per effetto della *Red Notice* dell'Interpol della pronuncia di un giudice nazionale sull'area Schengen <sup>(13)</sup>, come sommariamente sopra esposto (cfr. *supra*, 2).

In attesa che la Corte faccia luce sugli aspetti sollevati dal giudice tedesco, in relazione al cd. *ne bis in idem europeo* pare opportuno ricordare, la Corte di Cassazione ha autorevolmente riconosciuto che «*nell'ambito del definito spazio applicativo dei diritti fondamentali previsti nella Carta di Nizza, deve ritenersi che il principio del ne bis in idem di cui all'art. 50 deve trovare pieno riconoscimento nel nostro ordinamento interno, nel senso che il giudice italiano deve darvi attuazione attraverso il riconoscimento delle sentenze emesse dai giudici appartenenti agli Stati membri dell'Unione. In sostanza, in ambito europeo ogni sentenza emessa da uno Stato membro deve valere quale sentenza di ogni singolo Stato, sul presupposto che si tratta di ordinamenti fondati sul rispetto dei diritti umani e delle garanzie difensive che costituiscono il nucleo del giusto processo. Il giudice interno è anche giudice dell'Unione europea e come tale è tenuto ad applicare i principi e i diritti fondamentali che fanno parte dell'assetto costituzionale dell'Unione che si basa anche sull'idea di una "comunità di diritti" (Grundrechtsgemeinschaft). Spetta, infatti, al giudice nazionale, che deve confrontarsi con il sistema integrato delle fonti costituzionali, comunitarie e internazionali nonché con la legislazione dell'Unione, assicurare la costante tutela dei diritti fondamentali e il diritto fondamentale del ne bis in idem che, in quanto posto a tutela dell'individuo, deve essere assicurato e garantito a chiunque sia stato già giudicato da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dell'Unione europea, a prescindere, ovviamente, dalla cittadinanza europea*» <sup>(14)</sup>.

<sup>(13)</sup> Il riferimento va naturalmente all'art. 54 della Convenzione di Schengen, che stabilisce che «*Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita*».

<sup>(14)</sup> Il riferimento va a Cass. pen., Sez. VI, sent. (ud. 15 novembre 2016) 21 dicembre 2016, n. 54467, presidente Rotundo, relatore Fidelbo, punto 2.4.

Molte dunque le aspettative per la pronuncia della Corte, dato che la pregiudiziale in commento coglie alcune delle problematicità cruciali della cooperazione internazionale giudiziaria e di polizia.



